

**DELIBERA N. 87/12/CSP**  
**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TELECITY SPA**  
**(EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE TELERADIOCITY LOMBARDIA )**  
**PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 36 BIS , COMMA 1, LETTERA A),**  
**DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN COMBINATO**  
**DISPOSTO CON L'ARTICOLO 3, COMMI 1 E 2 DELLA DELIBERA**  
**538/01/CSP**

**L'AUTORITÀ**

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del giorno 4 aprile 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO l'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante "*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*", assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante "*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*", assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008 recante "*Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*";

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Regione Lombardia e il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia in data 16 dicembre 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. f), con il quale sono stati delegati al Corecom compiti inerenti la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale*

della Repubblica italiana – serie generale- del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 130/08/CONS del 12 marzo 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 aprile 2008, n. 96 - Allegato A alla delibera 130/08/CONS recante “*Testo del regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera 136/06/CONS e successive modificazioni coordinato con le modifiche apportate dalla delibera 130/08/CONS*”;

RILEVATO che il Corecom Lombardia, con atto Cont 30/2011 datato 11 novembre 2011, ha contestato alla società, TELECITY SPA , con sede legale in via Idiomi 1/45, 20090 Assago-Milano, esercente l’emittente televisiva locale *Teleradiocity Lombardia*, la trasmissione della pubblicità non segnalata all’interno della rubrica di approfondimento sulla salute “Sette sera salute” il 17 dicembre 2010, del “Programma salute orale” fornito dalla società di assicurazioni “Welfare Assistance” con la pubblicizzazione della Dental Card, che permette di accedere ai servizi odontoiatrici del relativo circuito, e con richiami al sito web [www.programmasaluteorale.it](http://www.programmasaluteorale.it), senza l’inserimento in sovrimpressione della scritta identificativa, in violazione dell’art. 36 bis, comma 1, lettera a) del dlgs 177/05 in combinato disposto con l’articolo 3, commi 1 e 2, della delibera 538/01/CSP;

RILEVATO che la società, in data 20 dicembre 2011, ha presentato le memorie giustificative nelle quali lamenta la tardività della notificazione della contestazione rispetto alla data in cui sono state rilevate le violazioni, ben oltre i 90 giorni durante i quali è obbligata a conservare la registrazione dell’emesso televisivo e, pertanto, non essendone più in possesso, chiede di visionare in contraddittorio le registrazioni. In data 12 gennaio 2012 ha avuto luogo l’audizione durante la quale l’emittente ha sostenuto di non aver ricavato alcuna utilità economica dalla trasmissione del prodotto “Programma salute orale” dell’assicurazione Welfare Assistance nel programma “Sette sera”, in quanto non si è trattato di una comunicazione a pagamento. I contenuti del programma hanno scopo informativo-divulgativo sulla salute orale e viene inserito sullo schermo l’indirizzo del sito internet, [www.programmasaluteorale.it](http://www.programmasaluteorale.it), per fornire informazioni al telespettatore che ne fosse interessato;

RILEVATO che il Corecom Lombardia, con proprio atto datato 1 febbraio 2012, ha proposto la comminazione della sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 36 bis, comma 1, lettera a) del dlgs 177/05, in combinato disposto con l’articolo 3, commi 1 e 2, della delibera 538/01/CSP; sull’emittente televisiva locale *Teleradiocity*

Lombardia per la presentazione del prodotto “Programma salute orale” della società Welfare Assistance senza l’inserimento in sovrimpressione della scritta identificativa;

CONSIDERATO che, dalla visione della registrazione risulta che nel programma viene inserito in sovrimpressione l’indirizzo del sito [www.programmasaluteorale.it](http://www.programmasaluteorale.it), senza la scritta identificativa relativa alla comunicazione promozionale;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte giustificazioni della società in merito al termine di novanta giorni, fissato dall’articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione che decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell’infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di conclusione delle attività ad esito delle quali viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi del “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modifiche. Nel caso di specie, l’accertamento può intendersi come coincidente con la data del verbale di accertamento della segnalazione, e non della data di invio della documentazione da parte dell’emittente, in quanto si è reso necessario l’espletamento da parte degli uffici di attività intese sia alla individuazione della violazione contestata, sia della qualificazione del fatto segnalato nei suoi pertinenti termini giuridici. Il decorso del termine di 90 giorni deve quindi intendersi tra la data del verbale di accertamento (9 novembre 2011) e la data della notifica della contestazione pervenuta alla società (15 novembre 2011), termini quindi rispettati. Va però rilevato che nell’atto Cont. 30/2011 datato 11 novembre 2011, non si trova l’indicazione relativa alla data del verbale di accertamento;

RITENUTO, inoltre, di non poter accogliere l’eccezione dell’emittente riguardo alla natura divulgativa-informativa del programma Sera Sette in quanto nella trasmissione, durante l’intervista al manager della società di assicurazioni Welfare Assistance, si parla di Dental card e viene inserito l’indirizzo del sito web sul quale reperire le informazioni relative al pacchetto Programma salute, un’ assicurazione sanitaria odontoiatrica della compagnia Welfare Assistance;

RITENUTA, pertanto, meritevole di accoglimento la proposta del Corecom Lombardia;

RITENUTA, per l’effetto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatrè/00), a euro 25.822,8 (venticinquemilaottocentoventidue/8), ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come trasfuso

nell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dalla legge del 6 giugno 2008, n. 101, di conversione del decreto-legge 8 aprile 2008, n.59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 2008;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatrè/00) al netto di ogni onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'art.11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi *lieve*, in quanto, pur considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente al rispetto della distinzione tra comunicazione commerciale e programma televisivo, anche nella tutela degli interessi degli utenti spettatori, si tiene conto della circostanza che la violazione risulta isolata;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società TELECITY SPA , in quanto esercente l'emittente televisiva locale *Telediocity Lombardia*, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: non sono state attuate adeguate misure preventive per la correzione di errori materiali;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata, in applicazione della previsione dell'art. 8, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella misura di euro 2.066 (duemilasessantasei/00) , pari a due volte il minimo edittale, in applicazione del criterio del cumulo giuridico;

VISTO l'articolo 36 bis, comma 1, lettera a) del dlgs 177/05 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2, della delibera 538/01/CSP , e l'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

## **ORDINA**

alla società TELECITY SPA, con sede legale in via Lavagello n. 31 - 15060 Castelletto d'Orba, Alessandria, esercente l'emittente televisiva locale *Teleradiocity Lombardia* di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066 (duemilasessantasei/00), per l'episodio di violazione dell'art. 36 bis, comma 1, lettera a) del dlgs 177/05, in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2, della delibera 538/01/CSP;

## **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa, articolo 51 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 87 /12/CSP*", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 87/12/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Roma 4 aprile 2012

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Michele Lauria

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola